

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA
ITACA E ACCREDIA
PER LA PROMOZIONE DELL'ACCREDITAMENTO E DELLE
CERTIFICAZIONI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE REGIONALI
PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITA'
AMBIENTALE DELLE COSTRUZIONI**

PREMESSO CHE

- ITACA, Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale è l'Associazione federale delle Regioni e delle Province Autonome, senza finalità di lucro, nata nel 1996 per volontà delle Regioni italiane con l'obiettivo di attivare azioni ed iniziative condivise dai sistemi regionali onde promuovere e garantire un efficace coordinamento tecnico tra le stesse Regioni, così da assicurare anche il miglior raccordo con le istituzioni statali, enti locali e operatori del settore;
- ITACA ha tra le sue finalità statutarie la promozione e la diffusione delle "buone pratiche" nel settore dei servizi, forniture e lavori pubblici, per la qualità urbana e la sostenibilità ambientale, con riferimento a sistemi di certificazione secondo le norme UNI, CEN ed ISO;
- ITACA intende promuovere con ACCREDIA un accordo generale che interessi le materie trattate dall'Istituto medesimo, con l'obiettivo di promuovere e diffondere la pratica delle certificazioni di terza parte indipendente attraverso l'utilizzo dell'accREDITamento quale metodo di riferimento per garantire l'indipendenza, l'imparzialità e la competenza delle valutazioni di conformità, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale nelle costruzioni;



- ITACA ha predisposto il “Protocollo ITACA” sulla base del sistema Green Building Challenge (GBC), quale strumento di valutazione della conformità dedicato all’edilizia residenziale, allo scopo di supportare le politiche regionali nel campo della sostenibilità; diverse Regioni hanno adottato il “Protocollo ITACA” quale strumento di valutazione a supporto delle proprie politiche sul territorio e quale strumento di certificazione energetico-ambientale degli edifici, a carattere volontario;
- ACCREDIA è stata riconosciuta dallo Stato italiano, con Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009, quale unico Organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento, in attuazione del Regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;
- In base a tale Regolamento, ACCREDIA è titolato a svolgere attività di accreditamento anche in ambito regolamentato. Lo statuto di ACCREDIA, ed il citato Decreto interministeriale, stabiliscono che ciò avvenga in base ad uno specifico mandato delle Amministrazioni competenti.
- Gli Organi di ACCREDIA, ed in particolare il Consiglio Direttivo ed il Comitato di coordinamento tra le PP.AA. socie di ACCREDIA hanno approntato i relativi atti, tra cui uno schema di convenzione, da applicarsi per tali affidamenti.
- ITACA e ACCREDIA hanno interesse a valorizzare l’accreditamento ed a sviluppare ed applicare metodologie di certificazione su base nazionale e/o regionale in modo coordinato ed unitario.

VISTO

- la deliberazione del Consiglio Direttivo di ITACA del 15 dicembre 2011 con la quale è stato approvato il presente schema di accordo e demandato la stipula dello stesso al Presidente Ugo Cavallera;
- l’approvazione del presente schema di accordo da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22 febbraio 2012;
- le deleghe conferite dal Consiglio Direttivo di ACCREDIA al Presidente Federico Grazioli;

TRA

ITACA con domicilio fiscale a Roma, CAP 00187, via della Mercede, 52 – C.F. 96321370585, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Ugo Cavallera;

E

ACCREDIA con domicilio fiscale in Roma, Piazza Mincio n. 2, CAP 00189, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Federico Grazioli;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

ITACA e ACCREDIA operano congiuntamente, in linea con le finalità sopraindicate, al fine di definire, diffondere, organizzare e promuovere sistemi e metodologie di certificazione ed altre forme di valutazione di conformità, in materia di sostenibilità ambientale delle costruzioni.

Art. 2 – Sviluppo e armonizzazione dei sistemi e metodologie di certificazione

Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1, e tenuto conto dei diversi sistemi di accreditamento attivati a livello regionale, le Parti si impegnano a promuovere la armonizzazione di tali sistemi con ACCREDIA, sulla base di procedure concordate che valorizzino il ruolo istituzionale dell'ente Regione e con l'obiettivo condiviso di garantire un'effettiva affidabilità delle attestazioni di conformità nei mercati di settore, anche con riferimento alla normativa tecnica volontaria esistente.

**Art. 3 – Sistema di valutazione e certificazione della sostenibilità ambientale
nelle costruzioni**

Le parti promuovono la certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici, anche al fine di sperimentare forme e modalità di definizione e gestione di un sistema di certificazione unitario e coordinato.

Per la realizzazione del sistema di certificazione verrà concordata apposita convenzione attuativa con la quale, avendo come riferimento il “Protocollo Itaca”, saranno puntualmente individuati ruoli e responsabilità, nonché il coordinamento e l’integrazione sia con i sistemi regionali già attivati, sia con il sistema della normazione tecnica volontaria (UNI e CEN) per la proposta e l’elaborazione di uno standard unico nazionale sulla sostenibilità ambientale delle costruzioni.

Art. 4 – Comitato tecnico scientifico

Per l’attuazione del presente accordo è costituito un Comitato tecnico scientifico paritetico, composto da due rappresentanti di ITACA e da due rappresentanti di ACCREDIA, designati rispettivamente dal Presidente di ITACA e dal Presidente di ACCREDIA. Ai lavori del suddetto comitato potranno partecipare eventuali esperti.

Il coordinamento del Comitato è assicurato da un componente del Comitato medesimo, con rotazione annuale.

Il Comitato coordina tutte le iniziative per l’attuazione del presente accordo e può proporre specifiche modalità tecnico-organizzative riguardanti lo svolgimento della collaborazione oggetto dell’accordo medesimo.

Art. 5 - Organizzazione delle risorse

Le attività previste dal presente accordo saranno svolte presso:

- | | |
|--|-----------------------------|
| ❖ ITACA, Roma: | sede tecnico-amministrativa |
| ❖ ACCREDIA, Milano | sede tecnico-amministrativa |
| ❖ sedi delle Regioni e delle Province autonome | sedi tecnico-amministrative |

Al fine del trasparente sviluppo del sistema, ITACA concorda con ACCREDIA gli importi per l’accreditamento e il mantenimento dei certificatori attraverso apposite convenzioni.

4 



Art. 6 - Responsabili dell'Accordo

I Responsabili Scientifici designati dalle Parti per l'attuazione e la gestione del presente accordo di collaborazione sono:

- per ITACA il Direttore, Ivan Cicconi;
- per ACCREDIA il Direttore Generale, Filippo Trifiletti;

Art. 7 - Segretezza e riservatezza

Le Parti e le persone che partecipano all'attuazione del presente accordo di collaborazione si impegnano a tenere segrete e riservate, e quindi a non divulgare, le informazioni confidenziali di cui ciascuna verrà a conoscenza riguardanti principalmente elementi oggetto delle attività ed a quanto da esso derivato che includa dati, rapporti di fabbricazione, progettazione e design, misure di sicurezza, ecc..

Tali prescrizioni non si applicheranno per le informazioni che, al momento della divulgazione, siano di pubblica conoscenza o dominio. L'obbligo della segretezza e della riservatezza rimarrà valido ed efficace per tutta la durata dell'accordo, a partire dalla data di sottoscrizione.

Art. 8 - Oneri finanziari

Dal presente accordo non conseguirà alle Parti alcun onere finanziario, se non quello derivante a ciascuno dall'impiego del proprio personale, con gli oneri connessi, inclusi quelli per i relativi spostamenti. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e delle disposizioni vigenti.

Art. 9 - Durata

Il presente accordo ha una durata di anni sei (6) a partire dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato in mancanza di disdetta scritta di tutti o di uno dei sottoscrittori, ovvero modificato attraverso la predisposizione di un nuovo atto.

Art. 10 – Risoluzione anticipata

Qualora una delle Parti risultasse inadempiente agli obblighi presenti nel presente accordo, è data facoltà alle controparti di interrompere l'accordo stesso. Il presente accordo può essere interrotto da una delle Parti, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, formalmente comunicato alle altre Parti.

Art. 11 - Foro competente

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione della presente convenzione, previo ricorso alla procedura di Conciliazione camerale così come stabilita nel "Regolamento unico di conciliazione", redatto da Unioncamere, il Foro competente ed esclusivo sarà quello di Roma.

Art. 12 - Registrazione

Il presente accordo, composto da sei pagine, viene stipulato in triplice originale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte che ne chiederà la registrazione.

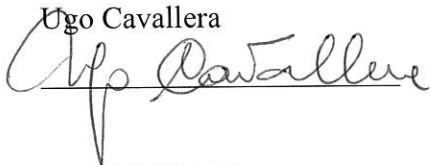
Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 27/03/2012

per ITACA

il Presidente

Ugo Cavallera



per ACCREDIA

il Presidente

Federico/Grazioli

